

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2746)

DISEGNI DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4418)*

**d'iniziativa dei deputati DE MEO, CAIATI, BOLOGNA, SASSO, CORONA Giacomo,
PACCIARDI, FOLCHI, DE STASIO, BUFFONE, DURAND DE LA PENNE, LENOCI,
D'ALESSIO, BOLDRINI, D'IPPOLITO, PIETROBONO, FASOLI, TERRANOVA Raffaele,
BIANCANI, BALDINI, GORRERI, BARDINI, TURCHI, ABELLI, CUTTITTA e ABATE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 1968*

**Termine per la presentazione delle domande di rinvio
del servizio militare per motivi di studio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-*bis*:

« Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai Consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro

il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.